Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Sabato, 30 giugno 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

Regione Veneto

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 179 DEL 30 GIUGNO 1984:

MINISTERO DELLA SANITA'

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 179 DEL 30 GIUGNO 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Vercelli.

(1609)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 179 DEL 30 GIUGNO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46:

I.V.C.E.S. - Impresa vigevanese costruzioni edili e stradali, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1984.

S.I.L.Pa.T. - Società internazionale lavorazione pannelli truciolari, società per azioni, in Zeme Lomellina: Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1984 (delibera assemblea 7 maggio 1980).

S.I.L.Pa.T. - Società internazionale lavorazione pannelli truciolari, società per azioni, in Zeme Lomellina: Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1984 (delibera assemblea 29 aprile 1975).

S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, società per azioni, in Alessandria: Obbligazioni « 6% - 1960 » sorteggiate il 7 giugno 1984.

Centotre-Oro, società per azioni, in Civitella in Val di Chiana (Arezzo): Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1984.

NELSA - Nando Evolvi lubrificanti, società per azioni, in Como: Obbligazioni « 18% - 1980 » sorteggiate il 13 giugno 1984.

Swinger, società per azioni, in Bussolengo: Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1984.

Swinger International, società per azioni, in Bussolengo: Obbligazioni sorteggiate il 5 marzo 1984.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « IRI - Banco di Roma 13% - 1981/1987 » sorteggiate il 12 giugno 1984.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « IRI - Credito Italiano 13% - 1981/1987 » sorteggiate il 12 giugno 1984.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « IRI - Banca Commerciale Italiana 13% - 1981/1987 » sorteggiate il 12 giugno 1984.

Chimica Pomponesco, società per azioni, in Pomponesco (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1984.

Casa di cura Abano Terme polispecialistica e termale, società per azioni, in Abano Terme: Estrazione di obbligazioni.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Rimborso di obbligazioni « 1977/1984 - II emissione (Kelvin) ».

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1984 e rimborsabili dal 1° agosto 1984.

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1984 e rimborsabili dal 1° luglio 1984.

Del Tongo industria per l'arredamento, società per azioni, in Civitella in Val di Chiana (Arezzo): Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1984.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 giugno 1984, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete voi l'abrogazione dell'art. 3 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, avente per oggetto misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 17 aprile 1984) convertito in legge dalla legge 12 giugno 1984, n. 219 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 giugno 1984) che così dispone: "Per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe per i lavoratori privati, e della indennità integrativa speciale di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1° febbraio e non possono essere determinati in più di due dal 1° maggio 1984"? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, presso la direzione del Partito comunista italiano, in via delle Botteghe Oscure.

(3497)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1984, n. 270.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1984, n. 154, concernente proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche nonché delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 24 maggio 1984, n. 154, concernente proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche nonché delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è convertito in legge con la seguente modificazione:

all'articolo 1, *comma* 1, *le parole* « 30 giugno 1984 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 20 luglio 1984 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno* 5 *luglio* 1984.

DECRETO-LEGGE 29 giugno 1984, n. 271.

Ulteriore proroga della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di prorogare la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Basilicata e Campania, al fine di completare i relativi adempimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine del 30 giugno 1984, indicato nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1984.

2. L'azione amministrativa relativa alla prosecuzione dell'attività avviata dal commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania, limitatamente al periodo di cui al comma precedente, è svolta in Roma nella sede degli uffici del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1984

PERTINI

CRAXI — ZAMBERLETTI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 25

DECRETO-LEGGE 29 giugno 1984, n. 272.

Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, per la corresponsione ai rivenditori della indennità per il trasporto dei generi di monopolio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 384;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692;

Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente il termine del 30 giugno 1984 previsto dall'articolo 7-*ter* del citato decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 7-*ter* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, già prorogato fino al 30 giugno 1984 ai sensi dell'articolo 25, diciottesimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente articolo, valutato in lire 7.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1984.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — LONGO

Visto, il *Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 24

DECRETO-LEGGE 29 giugno 1984, n. **273**.

Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma 3, e comunque scaduto il termine ivi previsto, concede il trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2, agli operai ed agli impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui all'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione del personale o la dichiarazione di esuberanza di esso, anche attraverso un più razionale impiego del personale medesimo.

2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è determinato nella misura del 50 per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il predetto trattamento, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari di Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore ai 24 mesi.

3. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, accertata la finalizzazione della riduzione concordata di orario al riassorbimento della esuberanza di personale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale di cui al presente articolo, esprime su di essa parere motivato.

4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui al precedente comma 2, è riconosciuto utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto e della determinazione della misura della pensione e del conseguimento dei supplementi di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo è a carico della Cassa integrazione guadagni ed è commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

5. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento di integrazione salariale di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali, al fine di incrementare gli organici, prevedono, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile

dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi 12 mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto rispettivamente al 10 e al 5 per cento.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è cumulabile con gli sgravi contributivi previsti per le aziende industriali ed artigiane del Mezzogiorno e può essere conguagliato dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. In sostituzione del contributo di cui al primo comma, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti sulla base del presente articolo e con richiesta nominativa, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 1° gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Nel caso in cui i predetti lavoratori vengono assunti da aziende industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno ed aventi titolo agli sgravi contributivi, è per essi corrisposto, per il medesimo periodo e a carico della gestione indicata al primo comma, un contributo pari al trenta per cento della retribuzione di cui allo stesso comma.

4. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi precedenti i datori di lavoro che, nei 12 mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al precedente comma 1, che abbiano un'età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 24 mesi, ed abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e sulla base di clausole, in esso appositamente inserite, che prevedano, in corrispondenza della maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente comma con la retribuzione, si applicano le norme di cui agli articoli 20 e 21 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

6. La retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del precedente comma, è quella risultante dal numero delle settimane di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 29 maggio 1982, n. 297, neutralizzando, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole al lavoratore, il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale secondo la previsione del comma 5.

7. I contratti collettivi di cui al precedente comma 1 devono essere depositati presso l'ispettorato provinciale del lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte dell'ispettorato del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1984 in lire 20 miliardi, si provvede mediante utilizzazione, fino a concorrenza dello stesso onere, delle economie di gestione realizzate dalla Cassa integrazione guadagni per effetto dell'attuazione del precedente articolo 1.

Art. 3.

1. I lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni possono essere assunti nominativamente dalle imprese e dagli enti pubblici economici con il contratto di formazione e lavoro di durata non superiore a 24 mesi e non rinnovabile.

2. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di lavoro e di formazione sono stabiliti mediante progetti di formazione, predisposti dalle imprese o dagli enti pubblici economici e loro consorzi e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e nazionale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I predetti progetti, nel caso in cui interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di 30 giorni dalla loro presentazione, la deliberazione della commissione regionale per l'impiego, sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.

3. I progetti formativi di cui al precedente comma 2 devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari e possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'articolo 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti formativi. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti di formazione predisposti d'intesa con i sindacati di cui al precedente comma 2.

4. Per i lavoratori assunti ai sensi dei commi precedenti la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è fissata nella misura prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

5. Al termine del rapporto i datori di lavoro attestano sul libretto di lavoro l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore.

6. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

7. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continua a trovare applicazione il comma 4 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione.

8. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa, per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita.

9. I datori di lavoro iscritti agli albi professionali possono assumere con il contratto di cui al precedente comma 1 quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal precedente comma 2. Trovano applicazione i commi 3 e 4 del presente articolo.

10. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al precedente comma 2 siano relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.

11. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al precedente comma 10, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.

12. Le regioni nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci possono organizzare, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro sei mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività.

13. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.

Art. 4.

1. La commissione regionale per l'impiego è composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un Sottosegretario di Stato dello stesso dicastero da lui delegato, con funzioni di presidente;

dal presidente della giunta regionale o da un assessore regionale designato dalla giunta, con funzione di vicepresidente. Previa intesa con il presidente della commissione, il vicepresidente può convocare e fissare l'ordine del giorno della commissione stessa;

da due membri designati dal consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;

da otto membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da otto membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in proporzione alla rilevanza che ciascun settore riveste, nell'ambito regionale, dal punto di vista occupazionale.

2. Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego, ad eccezione del presidente e del vicepresidente, viene nominato un supplente.

3. Alle riunioni della commissione assistono, con facoltà di intervento, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e il capo dell'ispettorato regionale del lavoro. Espleta le funzioni di segretario della commissione un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

4. In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali anche settoriali, ovvero il sovrintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della commissione centrale per l'impiego, fissa con decreto le norme che regolano il funzionamento delle commissioni regionali per l'impiego. Le predette commissioni durano in carica tre anni.

6. Le commissioni regionali per l'impiego svolgono, nel proprio ambito territoriale, oltre ai compiti previsti dalla legislazione vigente, anche quelli attribuiti dal decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, alle commissioni regionali per la manodopera agricola le quali sono soppresse al momento della costituzione della commissione di cui al primo comma.

7. Fino alla costituzione delle predette commissioni le commissioni regionali in carica all'entrata in vigore del presente decreto-legge continuano ad esercitare le proprie funzioni.

Art. 5.

1. I lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento. L'iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non è incompatibile con l'iscrizione nel-

la lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale può chiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria nonché nella lista dei lavoratori a tempo parziale.

2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro.

3. I contratti collettivi, anche aziendali, possono stabilire:

a) il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno;

b) le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale;

c) le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale.

4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente comma, espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative, è vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del precedente comma 2.

5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale è pari ad un sesto del minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di 24 ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

7. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

8. Il secondo comma dell'articolo 26 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo 2 ».

9. In caso di inabilità permanente di grado non inferiore al 20 per cento, la rendita da infortunio è liquidata al lavoratore a tempo parziale sulla base della retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.

10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, è ammessa, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.

11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. Ai fini della qualificazione dell'azienda, dell'accesso a benefici di carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi nonché dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

13. Il datore di lavoro che assuma o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 è tenuto al pagamento a favore della gestione contro la disoccupazione della somma di L. 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.

14. Il datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al precedente comma 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al comma 13. Il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di comunicazione previsto nel precedente comma 2 è tenuto al pagamento a favore della gestione contro la disoccupazione della somma di L. 300.000.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli.

16. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984 per i lavoratori occupati nei settori indicati nel successivo comma in attività ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere, i quali non abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma dei commi precedenti, il limite minimo di retribuzione giornaliera indicato al primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, in legge, con modificazioni, dalle legge 11 novembre 1983, n. 638, è fissato nella misura del 4 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

17. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai seguenti settori:

a) istruzione ed educazione scolare non statale;

b) assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza;

c) attività di culto, formazione religiosa ed attività similari;

d) assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa;

e) credito, per il solo personale ausiliario;

f) servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione;

g) proprietari di fabbricati, per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso.

18. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere disposta l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 16 ad altri settori in cui l'attività lavorativa è caratterizzata da un orario non superiore alle quattro ore giornaliere.

19. Con la medesima decorrenza di cui al comma 16, per le categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi convenzionali, il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al primo comma del predetto articolo 7, non può essere inferiore al 5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

20. In attesa del riordino generale della materia nel settore dell'istruzione prescolare, nei casi di assicurazioni sociali obbligatorie a norma della legge 3 maggio 1956, n. 392, non trova applicazione nel settore stesso la disposizione contenuta nell'articolo 7, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. La disposizione del presente comma ha effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984.

Art. 6.

1. I datori di lavoro che intendono assumere a tempo indeterminato lavoratori per i quali è prescritta la richiesta numerica possono inoltrare richiesta nominativa di avviamento per il 50 per cento di essi.

2. Le richieste nominative di cui al precedente comma 1 devono essere inoltrate contestualmente alle corrispondenti richieste numeriche. Nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione del rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta successiva.

3. Resta ferma ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa.

Art. 7.

La scadenza del termine per l'esame, da parte delle commissioni regionali per l'impiego, dei progetti di formazione presentati sulla base del decreto-legge 27 aprile 1984, n. 94, e non ancora approvati dalle predette commissioni, è fissata al trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 febbraio 1984, n. 12, e 27 aprile 1984, n. 94.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — LONGO

Visto, il *Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. **274.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 47 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di « semeiotica neurologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. **275.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, in corso di registrazione;

Veduto lo statuto della libera Università di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Considerato che il citato decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983 dispone che l'approvazione delle norme statutarie relative alla facoltà di lingue e letterature straniere moderne avverrà con successivo provvedimento e che fino all'approvazione del testo integrale dello statuto restano in vigore le norme dello statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti per quanto concerne le norme statutarie relative alla facoltà di lingue e letterature straniere;

Considerato che a norma dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1981, n. 615, è necessario modificare lo statuto dell'Università « G. D'Annunzio » di Chieti, in quanto la facoltà di lingue e letterature straniere ha proposto l'inquadramento di un professore associato su disciplina non compresa nello statuto vigente;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Chieti, approvato con i decreti sopraindicati, è modificato come appresso:

Articolo unico

Articolo concernente la facoltà di lingue e letterature straniere (ex art. 29) - nell'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di lingue e letterature straniere è inserito l'insegnamento di « filosofia del linguaggio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 334

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. **276.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 157, relativo al corso di laurea in architettura, sono inseriti i nuovi insegnamenti come appresso specificato:

1) *Area progettuale architettonica*:
metodologia della progettazione.

3) *Area storico-critica e del restauro*:
storia delle arti industriali.

6) *Area fisico-matematica*:
modelli matematici di urbanistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 318

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 giugno 1984.

Ulteriore proroga del termine previsto dall'art. 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 71/118/CEE del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, modificata dalla direttiva n. 73/431/CEE del 10 luglio 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 987, concernente la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, ed in particolare l'art. 3, secondo comma, lettera *c*), che ha stabilito la data del 15 agosto 1981 quale termine per l'adeguamento da parte degli stabilimenti alle disposizioni relative alla macellazione ed alla eviscerazione;

Vista la direttiva n. 81/578 del 21 luglio 1981 con la quale gli Stati membri sono stati autorizzati a prorogare fino al 15 agosto 1982 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati;

Visto il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 618, con il quale è stato approvato il differimento del termine previsto dall'art. 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000;

Vista la direttiva n. 82/532/CEE del 19 luglio 1982, recante nuove modifiche alla citata direttiva n. 71/118/CEE, con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare ulteriormente fino al 31 marzo 1984 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, concernente attuazione delle direttive (CEE) numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonché della direttiva (CEE) n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;

Visto il decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, convertito nella legge 27 settembre 1982, n. 685, con il quale è stato approvato l'ulteriore differimento del termine previsto dall'art. 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000;

Vista la direttiva n. 84/186/CEE del 26 marzo 1984, recante nuove modifiche alla citata direttiva n. 71/118/CEE, con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare ulteriormente fino al 30 giugno 1984 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione dei volatili da cortile parziamente eviscerati in attesa che vengano modificate e meglio definite le metodiche dell'ispezione veterinaria del pollame macellato, nonché regolato il problema del finanziamento dei costi dell'ispezione stessa;

Visto il decreto-legge 30 marzo 1984, n. 44, convertito nella legge 30 maggio 1984, n. 175, con il quale è stato approvato l'ulteriore differimento del termine previsto dall'art. 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000;

Vista la direttiva n. 84/335/CEE del 19 giugno 1984 recante modifiche alla citata direttiva n. 71/118/CEE, con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 1984 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione dei volatili da cortile parzialmente eviscerati;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 marzo 1984, n. 44, convertito nella legge 30 maggio 1984, n. 175, che conferisce al Ministro della sanità il potere di differire il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, e successive modifiche, per adeguarlo ad analogo differimento disposto con direttiva comunitaria;

Considerato che si ritiene necessario avvalersi della facoltà di proroga, nella considerazione che gli aspetti igienico-sanitari della produzione e della commercializzazione dei volatili da cortile devono essere riesaminati in sede comunitaria ed al fine di evitare turbative nell'approvvigionamento di carni avicole;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 1984 il predetto termine che andrà a scadere il 30 giugno 1984;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, differito al 15 agosto 1982 con il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 618, prorogato al 31 marzo 1984 con decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, convertito nella legge 27 settembre 1982, n. 685, ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984 con decreto-legge 30 marzo 1984, n. 44, convertito nella legge 30 maggio 1984, n. 175, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha immediata applicazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1984

Il Ministro: DEGAN

(3523)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 febbraio 1984.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo commemorativo di Giuseppe De Nittis nel centenario della morte.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei Libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1983, n. 129, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1984, fra l'altro, di un francobollo commemorativo di Giuseppe De Nittis nel centenario della morte;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1617 del 24 gennaio 1984;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di Giuseppe De Nittis nel centenario della morte, nel valore di L. 300.

Il francobollo è stampato in calcografia ed offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; dentellatura: 14; colori: policromia realizzata con un colore calcografico e tre colori offset; tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari.

La vignetta riproduce l'opera « Le corse al Bois de Boulogne »; nella cornice sono riportate le leggende « GIUSEPPE DE NITTIS 1846-1884 », « LE CORSE AL BOIS DE BOULOGNE » e « ROMA-GALL. NAZ. D'ARTE MODERNA ».

Completa il francobollo la leggenda « ITALIA » ed il rispettivo valore « 300 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1984

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1984
Registro n. 18 *Poste, foglio n.* 242

(3424)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 giugno 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa Guidonia costruzioni C.G.C. - a r.l. », in Guidonia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società « Cooperativa Guidonia costruzioni C.G.C. - a r.l. », con sede in Guidonia (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa Guidonia costruzioni C.G.C. - a r.l. », con sede in Guidonia (Roma), costituita per rogito notaio Innocenzo Mulieri in data 26 aprile 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Antonino Nicolò Bontempo, nato il 16 giugno 1931, residente in Roma, piazzale E. Morelli n. 46, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3380)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 giugno 1984.

Disposizioni sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 5 del regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modificazioni;

Visti gli articoli da 42 a 48 delle istruzioni tecniche per l'esecuzione del precitato regolamento per la fabbricazione metrica approvate con decreto ministeriale 14 luglio 1902, n. 9855, e sue successive modifiche, concernenti le modalità di verificazione di taluni strumenti per pesare graduati;

Visti i provvedimenti ministeriali con i quali sono ammessi alla verificazione strumenti per pesare ad equilibrio automatico e non;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1937, n. 2012, e successive modifiche, che disciplina la costruzione, la verificazione e la legalizzazione degli strumenti per pesare a ponte in bilico;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1977, n. 331243, col quale si dettano disposizioni sul collaudo di posa in opera degli strumenti per pesare fissi;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1979, numero 330441, recante disposizioni sulle caratteristiche costruttive e metrologiche dei pesi e di particolari strumenti per pesare;

Considerata l'opportunità di uniformare l'applicazione di talune prescrizioni previste dal precitato art. 5 del regolamento per la fabbricazione metrica, anche in vista della loro armonizzazione con le analoghe prescrizioni dettate dalle norme comunitarie sugli strumenti di misura;

Sentito il parere del comitato centrale metrico;

Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione

Il presente decreto si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, di seguito denominati strumenti per pesare.

Art. 2.
Numero massimo delle divisioni

Negli strumenti per pesare con dispositivo indicatore graduato del tipo numerico e non, compresi quelli con asta pesatrice, il numero N delle divisioni del predetto dispositivo, definito dal rapporto Q tra la portata massima complessiva ed il valore ponderale della divisione d, deve soddisfare alle condizioni sotto indicate a meno che l'eventuale specifico provvedimento di approvazione non prescriva valori inferiori:

a) strumenti sospesi . . . . . . $N \leq 2.000$

b) strumenti con carico sospeso . . $N \leq 3.000$

c) strumenti fissi, o di portata non inferiore a 5.000 kg . . . . $N \leq 4.000$

d) strumenti non contemplati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* precedenti . . . . . $N \leq 10.000$

Art. 3.
Pesi campione speciali

I pesi, che il fabbricante, nei casi previsti dalle norme vigenti, deve mettere a disposizione del funzionario incaricato delle prove di esattezza, devono essere costituiti da « pesi campione speciali per la verificazione degli strumenti per pesare ».

In attesa della emanazione di una specifica disciplina i pesi di cui al comma precedente possono essere costituiti da masse campione appositamente autorizzate o pesi regolamentari, a condizione che presentino un errore « s » non superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato sullo strumento in corrispondenza del carico applicato.

Art. 4.
Carichi di prova in verificazione prima

Nella verificazione prima e nelle verificazioni ad essa equiparate degli strumenti per pesare, i pesi campioni di cui all'art. 3 precedente previsti per i carichi di prova possono costituire un'aliquota degli stessi carichi secondo le modalità seguenti:

1. *Strumenti la cui portata massima, aumentata dell'effetto additivo di tara è inferiore o pari a 5 tonnellate.*

Il carico richiesto in pesi o masse campioni è pari alla portata massima aumentata dall'effetto additivo di tara.

2. *Strumenti la cui portata massima, aumentata dell'effetto additivo di tara, è superiore a 5 tonnellate.*

Il carico minimo richiesto in pesi o masse campione è pari alla semi-somma della portata massima e dell'effetto massimo additivo di tara; esso non può essere inferiore a 5 tonnellate.

3. La differenza tra la portata massima aumentata dell'effetto massimo additivo di tara ed il carico in pesi o masse campione deve essere costituita da carichi di qualsiasi natura, di composizione tale che la loro massa non possa modificarsi nel corso della verifica. I valori ponderali dei predetti carichi devono essere determinati secondo i criteri stabiliti all'art. 3.

Art. 5.
Dispositivi indicatori ripetitori

I dispositivi indicatori ripetitori sprovvisti dei bolli metrici, associati a strumenti per pesare, devono recare, oltre la marca di fabbrica del costruttore, con caratteri leggibili ed indelebili le seguenti iscrizioni:

« Dispositivo indicatore ripetitore non legalizzato.

Ne è vietato l'uso in rapporto con terzi (art. 692 del codice penale) ».

Art. 6.
Definizione di strumento per pesare fisso

Agli effetti del testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e delle relative disposizioni attuative gli strumenti per pesare sono considerati fissi allorché soddisfano alle seguenti due condizioni:

il loro dispositivo indicatore e quello ricettore dei carichi fanno parte di due distinte unità, fissate direttamente ed inamovibilmente al suolo o ad opere murarie secondo i criteri specificati nell'allegato I;

la loro portata massima è pari o superiore a 2000 kg.

Art. 7.
Modalità per l'installazione a distanza del dispositivo indicatore negli strumenti per pesare fissi

Negli strumenti per pesare fissi, in cui il dispositivo indicatore non risulta installato presso l'organo ricettore dei carichi, ivi compresi gli strumenti per pesare ad equilibrio non automatico a ponte in bilico nei quali l'unità pesatrice e l'unità comprendente l'apparecchio pesatore sono collegati mediante leve di qualsiasi tipo, il carico collocato sul relativo organo ricettore deve

essere visibile e le segnalazioni del dispositivo indicatore devono essere contemporaneamente leggibili dal luogo di manovra dell'operatore, direttamente o con appropriata apparecchiatura.

Art. 8.

Carichi di prova in sede di collaudo di posa in opera di strumenti per pesare fissi

La lettera *a*) dell'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale 23 maggio 1977, n. 331243, recante disposizioni sul collaudo di posa in opera degli strumenti per pesare fissi a funzionamento non automatico è sostituita dalla seguente:

a) pesi o masse campione conformi a quelli indicati all'art. 4 precedente, per un valore ponderale totale:

pari alla somma « S » della portata massima e dell'effetto massimo additivo di tara, quando tale somma è inferiore o pari a 5 tonnellate;

ad un decimo della predetta somma « S », quando « S » è superiore a 5 tonnellate. In questo ultimo caso il valore ponderale totale dei pesi o masse campione non può comunque essere inferiore a 5 tonnellate.

Art. 9.

Legalizzazione degli strumenti per pesare fissi

La legalizzazione degli strumenti per pesare fissi si effettua secondo le disposizioni fissate dal decreto ministeriale 1° marzo 1937, n. 2012, e successive modifiche, integrate da quelle stabilite dal presente decreto e, nel caso di strumenti ammessi alla verificazione metrica ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica citato nelle premesse, dai relativi provvedimenti di approvazione.

E' abrogato l'art. 8 del decreto ministeriale 27 febbraio 1979, n. 330441.

Art. 10.

Disposizioni particolari per gli strumenti per pesare con celle di carico del tipo dinamometrico

1. *Verificazione in officina di strumenti per pesare fissi con celle di carico del tipo dinamometrico, sensibili alla variazione dell'accelerazione di gravità « g ».*

Nei casi in cui la verificazione prima viene effettuata in officina i valori nominali delle masse impiegate nelle singole prove di esattezza e di sensibilità devono essere opportunamente corretti per tener conto della differenza dell'accelerazione di gravità « g » nel luogo di verificazione ed in quello di installazione dello strumento da verificare.

Le formule da applicare per tali correzioni, i principi e le modalità di calcolo e i valori delle accelerazioni di gravità da impiegare sono indicati nell'allegato II del presente decreto.

2. *Targhetta identificativa delle celle di carico del tipo dinamometrico.*

Alle singole celle di carico facenti parte di strumenti per pesare deve essere applicata con la garanzia dei bolli legali una targhetta recante le indicazioni riportate nell'allegato III del presente decreto.

Gli strumenti per pesare utilizzanti celle di carico in servizio alla data del presente decreto devono soddisfare alle prescrizioni di cui al precedente comma in occasione di verificazione conseguente a riparazione che comporti il ripristino almeno dei bolli a stemma, ove tale verificazione venga effettuata prima del termine previsto dall'art. 11 seguente.

3. *Pesi o masse campione a corredo degli strumenti per pesare fissi con celle di carico del tipo dinamometrico.*

Gli strumenti devono essere corredati di un quantitativo di pesi o masse campioni rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 3 di valore pari alla loro pesata minima, e comunque non inferiore a 500 kg.

Tale obbligo deve essere indicato in apposita targa insieme alle altre eventuali avvertenze regolamentari.

4. Nel modulo di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 4 settembre 1951, n. 326123, oltre ai dati previsti dalle vigenti norme, devono essere riportati:

lo schema di funzionamento e di installazione dello strumento con l'indicazione dell'esatta lunghezza di ciascuno dei cavi che collegano tra loro le celle di carico, l'unità di visualizzazione e gli eventuali altri organi;

i luoghi dei bolli per il vincolo delle unità componenti secondo i criteri di cui all'allegato I;

i numeri di matricola dell'unità di visualizzazione e delle celle di carico.

Art. 11.

Adeguamento degli strumenti per pesare

L'adeguamento degli strumenti per pesare non rispondenti ai requisiti di cui ai precedenti articoli è scaglionato secondo i termini seguenti da calcolare a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) entro due anni, se di portata non inferiore a 60 tonnellate;

b) entro tre anni, se di portata inferiore a 60 tonnellate e maggiore o uguale a 40 tonnellate;

c) entro quattro anni, se di portata inferiore a 40 tonnellate e maggiore o uguale a 5 tonnellate;

d) entro cinque anni, se di portata inferiore a 5 tonnellate.

Gli strumenti modificati devono essere sottoposti, innanzi che siano messi in uso, a verificazione prima secondo le norme in materia vigenti, integrate delle disposizioni del presente decreto.

Art. 12.

Norme transitorie

Al fine di consentire l'evasione degli ordini già acquisiti e l'esaurimento delle scorte di magazzino, fino al 30 giugno 1984, in tutti gli strumenti di cui all'art. 1, lettera *c*), compresi quelli per i quali il relativo provvedimento di approvazione stabilisce eventuali limiti, il numero delle divisioni del dispositivo indicatore non deve essere superiore a quello indicato nel prospetto

seguente a condizione che in sede di verificazione prima il fabbricante metta a disposizione del funzionario incaricato carichi di prova costituiti esclusivamente da pesi regolamentari o masse campione soddisfacenti alle disposizioni di cui all'art. 3 precedente, di valore pari alla portata massima aumentata dall'eventuale effetto massimo additivo di tara:

6000 per gli strumenti con organo antagonista del tipo a cella di carico;

10.000 per gli altri strumenti, compresi quelli con apparecchio pesatore ad equilibrio non automatico.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni ministeriali contrastanti o incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 14.

Gli ispettori metrici sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'art. 8 che avranno efficacia a partire dal 1° gennaio 1985.

Roma, addì 25 giugno 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO I

CRITERI PER IL VINCOLO DELLE UNITA' COMPONENTI GLI STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO FISSO.

1. *Unità pesatrice*, costituita essenzialmente dal dispositivo ricettore e dalle leve di sostegno, riduzione e trasmissione del carico, ovvero dalle « celle di carico ».

1.1. Con dispositivo ricettore poggiante su leve per il sostegno, la riduzione e la trasmissione dei carichi.
Alle leve di sostegno, riduzione trasmissione del carico devono essere applicati i bolli di cui all'art. 9.

1.2. Con dispositivo ricettore poggiante direttamente sulle « celle di carico ».
Devono essere fissate direttamente e inamovibilmente con la garanzia dei bolli legali al suolo le celle di carico.
In alternativa si possono seguire modalità di vincolo analoghe a quelle rappresentate nell'allegato IV.

2. *Unità di visualizzazione*, comprendente quale parte integrante il dispositivo indicatore, attraverso il quale viene rilevato il risultato della pesatura.

2.1. Con apparecchiatura elettronica di elaborazione e di indicazione dei valori ponderali dei carichi applicati.
Deve essere direttamente e inamovibilmente vincolato al suolo con la garanzia dei bolli legali l'involucro dell'apparecchiatura elettronica.
In alternativa si possono seguire modalità di vincolo analoghe a quelle rappresentate negli allegati IV e V.

2.2. Senza l'apparecchiatura elettronica di cui al n. 2.1. precedente.
Deve essere direttamente e inamovibilmente vincolata al suolo la incastellatura dell'apparecchio pesatore se del tipo ad equilibrio automatico o semiautomatico.

3. *Le celle di carico*, ove non facenti parte dell'unità pesatrice e non racchiuse nell'involucro dell'unità di visualizzazione, devono risultare comunque direttamente e inamovibilmente fissate al suolo con la garanzia dei bolli legali, o in alternativa con modalità analoghe a quelle rappresentate negli allegati IV e V.

ALLEGATO II

CORREZIONE DA APPLICARE AL VALORE NOMINALE DELLE MASSE CAMPIONI
(prevista all'art. 6 del decreto)

La correzione deve essere apportata applicando la seguente formula:

$$\Delta m = m \frac{g_1 - g_2}{g_1}$$

dove:

m = valore delle masse campioni utilizzate nelle singole prove;

g_1 = valore dell'accelerazione di gravità del luogo di utilizzazione dello strumento;

g_2 = valore dell'accelerazione di gravità del luogo dove viene effettuata la verificazione.

La formula di cui sopra con i valori di g_1 e g_2 impiegati deve essere riportata nel modulo richiamato all'art. 10, par. 4.

ALLEGATO III

ISCRIZIONI DA RIPORTARE NELLA TARGHETTA DA APPLICARE ALLE CELLE DI CARICO CON LA GARANZIA DEI BOLLI.

1. Numero massimo delle divisioni da indicare in unità di 1000 divisioni sotto la forma n = ...

2. Simbolo delle modalità di sollecitazione delle celle secondo il seguente codice (per le sole celle ad estensimetri elettrici):

	Simbolo
Trazione	
Compressione	
Flessione	(oppure)
Universale	

3. Nome ed indirizzo del fabbricante della cella o marchio di fabbrica che ne permetta l'identificazione (devono corrispondere a quelli contemplati nel provvedimento di approvazione, oppure, ove non specificati a quelli delle celle applicate negli strumenti presentati per l'esame tecnico ai fini dell'ammissione alla verificazione metrica).

4. Denominazione o designazione commerciale prevista dal provvedimento di approvazione (ove non specificata si seguono le modalità indicate al punto 3 precedente).

5. Numero di serie ed anno di fabbricazione della cella. (Il numero di serie deve essere ripetuto fra le iscrizioni regolamentari dello strumento).

6. Carico massimo che può essere applicato alla cella senza superare l'errore massimo tollerato sotto la forma: C_{max} . . . kg.

7. Carico minimo, definito dal più piccolo carico che può essere applicato alla cella senza superare l'errore massimo tollerato sotto la forma: C_{min} . . . kg.

8. Carico limite di sicurezza definito dal massimo carico che può essere applicato alla cella senza produrre modifiche permanenti nelle caratteristiche metrologiche prescritte, sotto la forma: L . . . . . kg.

Il carico limite di sicurezza non può essere inferiore al 125% di C_{max}.

9. Intervallo termico di utilizzazione ove diverso da (— 10 + 40)°C.

10. Numero di matricola dello strumento cui la cella è associata.

ALLEGATO IV

N.B. OVE I CAVI DELLE CELLE DI PESATURA RISULTINO COLLEGATI ALLA SCATOLA DI GIUNZIONE MEDIANTE SALDATURE, I BOLLI DI CUI AL PUNTO 5 SONO SOPPRESSI E VIENE VINCOLATO SOLTANTO IL COPERCHIO DELLA SCATOLA DI GIUNZIONE CON OPPORTUNI BOLLI COME PREVISTO AL PUNTO 1 DELLA LEGENDA.

N.	LEGENDA
9	Unità di visualizzazione
8	Gruppo presa e spina cavo scatola di giunzione-unità di visualizzazione su unità di visualizzazione
7	Cavo scatola di giunzione-unità di visualizzazione (lunghezza su modulo)
6	Gruppo presa e spina cavo scatola di giunzione-unità di visualizzazione su scatola di giunzione
5	Gruppo presa e spina cavo cella su scatola di giunzione
4	Cavo cella di carico (lunghezza su modulo)
3	Cella di carico con targhetta regolamentare secondo quanto prescritto all'allegato III
2	Scatola di giunzione
1	Viti bloccaggio coperchio scatola di giunzione, vincolate con bolli legali.

CRITERI PER IL VINCOLO DELLE UNITA' COMPONENTI GLI STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO FISSO.

Sistema a più celle di carico.

ALLEGATO V

N.	LEGENDA
6	Unità di visualizzazione
5	Gruppo presa e spina cavo cella, all'unità di visualizzazione direttamente, lato unità di visualizzazione
4	Cavo cella di carico (lunghezza su modulo metrico)
3	Cella di carico con targhetta regolamentare secondo quanto prescritto all'allegato III
2	Tirante da ancorare al suolo
1	Ultima leva di catena di leve

CRITERI PER IL VINCOLO DELLE UNITÀ COMPONENTI GLI STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO FISSO.

Sistema ad unica cella di carico collegata a valle di una catena di leve.

(3452)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 1984.

Consolidamento dei crediti di imposta sul reddito delle persone giuridiche e dei relativi interessi, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale;

Visto l'art. 4, primo comma, del suindicato decreto-legge, così come modificato dalla citata legge di conversione, il quale stabilisce che all'estinzione dei crediti maturati da aziende ed istituti di credito in base alle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi fino al 31 dicembre 1983 per eccedenza delle ritenute di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, subite in ciascun periodo d'imposta rispetto all'imposta dovuta nel relativo periodo, nonché dei relativi interessi, si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 luglio 1984, mediante assegnazione di titoli speciali di debito pubblico, restando impregiudicata l'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato che, ai sensi dello stesso art. 4, secondo comma, occorre, entro il 30 giugno 1984, determinare le modalità di presentazione della richiesta su menzionata, nonché stabilire le procedure per la rilevazione dei crediti di cui sopra, da completare entro il 31 gennaio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende e gli istituti di credito che intendono avvalersi della facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, devono richiedere, con domanda redatta in carta da bollo, la estinzione, mediante assegnazione di titoli speciali di debito pubblico, dei crediti risultanti, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative a periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1984, per effetto di eccedenza, rispetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta, dell'importo delle ritenute di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, subite nel relativo periodo d'imposta; nonché dei relativi interessi maturati per semestri compiuti, escluso il primo, fino al 30 giugno 1984.

In caso di fusione la domanda deve essere presentata dalla società incorporante o risultante dalla fusione.

Le domande, distinte per ciascun periodo d'imposta, devono essere presentate entro il 31 luglio 1984 mediante consegna all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o al centro di servizio a cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi dalla quale risulta il credito di cui si chiede la estinzione, che ne rilasciano ricevuta, ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso si considera come data di presentazione quella di spedizione.

Alla domanda devono essere allegate copia dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della domanda stessa nonché due copie di questa se diretta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o una soltanto se diretta al centro di servizio.

Non costituiscono oggetto della procedura di rilevazione prevista dal successivo art. 3 i crediti indicati nelle domande presentate oltre il 31 luglio 1984.

Art. 2.

Nella domanda di estinzione devono essere indicati:

a) la denominazione dell'azienda o istituto di credito;

b) il numero di codice fiscale;

c) la sede legale e, se diverso, anche il domicilio fiscale;

d) il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi mod. 760 dalla quale risulta il credito da estinguere e la data di presentazione della stessa;

e) l'ammontare della imposta dovuta e della somma di cui è stato chiesto il rimborso con la dichiarazione dei redditi mod. 760;

f) gli importi delle ritenute d'acconto subite, dei crediti di imposta spettanti e degli acconti di imposta versati dai quali trae origine la differenza della quale è stato chiesto il rimborso con la dichiarazione dei redditi mod. 760;

g) i distinti complessivi ammontari delle ritenute di cui al primo e secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1973, n. 600, inclusi negli importi di cui alla precedente lettera *f*);

h) l'importo del credito maturato e dei relativi interessi di cui si richiede l'estinzione, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649.

La domanda di estinzione, della quale al presente decreto è allegato uno schema, deve essere sottoscritta dal rappresentate legale o negoziale dell'azienda o istituto di credito.

Art. 3.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, verificata la sussistenza del credito di cui è stato richiesto il rimborso con la dichiarazione annuale dei redditi, rilevano l'importo del credito e dei relativi interessi che, entro i limiti della domanda, può essere estinto mediante assegnazione di titoli speciali di debito pubblico.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette formulano la proposta di estinzione e la inoltrano, corredata di una copia della domanda e della relativa documentazione, all'intendenza di finanza competente per territorio che ne rilascia ricevuta.

L'intendenza di finanza, effetuato il controllo della regolarità delle proposte di estinzione secondo i criteri stabiliti per le proposte di rimborso con circolare della Direzione generale delle imposte dirette n. 36 dell'11 novembre 1981 ed eseguite le annotazioni nell'apposito registro previsto sotto il punto 5, parte prima, della circolare medesima, deve trasmettere entro il 31 dicem-

bre 1984 alla Direzione generale delle imposte dirette - Divisione XV, per ciascuna azienda o istituto di credito un elenco riepilogativo, in duplice esemplare, nel quale è riportato per ciascun periodo d'imposta distintamente l'ammontare dei crediti da estinguere, risultanti per effetto di eccedenza delle ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, rispetto all'imposta dovuta e quello dei relativi interessi. L'elenco, recante l'intestazione dell'intendenza di finanza, deve essere datato e sottoscritto in ogni pagina dall'intendente di finanza e deve recare in calce la dichiarazione che le somme indicate nell'elenco non hanno formato oggetto di rimborso.

I centri di servizio, per la domande di estinzione ad essi presentate, provvedono direttamente con le modalità e nei termini indicati nel primo e nel terzo comma del presente articolo.

Entro il 31 gennaio 1985 sarà trasmesso il Ministero del tesoro un esemplare degli elenchi riepilogativi trasmessi dalle intendenze di finanza e dai centri di servizio, coordinati con riferimento a ciascuna azienda o istituto di credito.

Roma, addì 26 giugno 1984

Il Ministro: VISENTINI

Fac-simile
(su carta bollata)

All'ufficio distrettuale delle imposte dirette di . . . .

ovvero:

Al centro di servizio delle imposte dirette di . . . .

OGGETTO: ***Richiesta di estinzione di crediti per eccedenza di ritenute, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649.***

Dichiarazione mod. 760 relativa al periodo d'imposta . . . .

La sottoscritta azienda (o istituto) di credito . . . codice fiscale n. . . con sede in . . . . via . . . n. . . (1) nella persona del proprio rappresentante legale (o negoziale) sig . . . . . codice fiscale n. . . . nato a . . . . . . il . . . . domiciliato in . . . . . via . . . . .

Chiede

l'estinzione del credito concernente l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dei relativi interessi a norma delle disposizioni indicate in oggetto, per il periodo d'imposta . . . . giusta dichiarazione dei redditi mod. 760 relativa al periodo d'imposta . . presentata all'ufficio distrettuale delle imposte dirette (oppure al centro di servizio) di . . . in data . . . . . .

A tal fine, la sottoscritta conferma che dal quadro riassuntivo dell'anzidetta dichiarazione mod. 760 e dagli atti alla stessa allegati risulta quanto segue:

A) (rigo 41): somma di cui è stato chiesto il rimborso . L. .

scaturente da:

(rigo 29): imposta corrispondente al reddito complessivo . . . . L. . . . . . .

meno:

(rigo 30): credito d'imposta sui dividendi L. . . . . . .

(rigo 32): credito per imposte pagate all'estero . . . . L. . . . . . .

(rigo 34): ritenute d'acconto subite . . L. . . . . . .

(rigo 39): acconto versato . . . . L. . . . . . .

(rigo 21-*bis*): acconto addizionale versato L. . . . . . .

B) rigo 34) tra le « ritenute d'acconto subite » sono comprese le seguenti ritenute di cui al primo e secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73, rilevanti ai fini della presente richiesta:

a) ritenute su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, elencate in apposita distinta, come richiesto dal modello di dichiarazione . . . . . L. . . . . . .

b) ritenute su interessi, premi ed altri frutti da depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600/1973, elencate in apposita distinta, come richiesto dal mod. 760 di dichiarazione L. . . . . . .

Totale ritenute (*a* + *b*) . . . . L. . . . . . .

Dai dati su esposti risulta che l'importo del credito estinguibile in linea capitale corrisponde a L. . . . . pari alla differenza tra il totale delle ritenute sub *a*) e sub *b*) . . . . e l'importo dell'imposta dovuta di L. . . . . di cui al rigo 29 (mod. 760/M).

Per quanto riguarda gli interessi, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le quali gli interessi competono per ogni semestre intero, escluso il primo, trascorso dalla data di presentazione della dichiarazione, e tenuto conto che la misura semestrale degli interessi stessi è del 6 per cento a partire dal semestre in corso alla data del 6 marzo 1976 e del 5 per cento per i semestri precedenti, si fa presente che, essendo stata la dichiarazione presentata in data . . . ., i semestri utili trascorsi alla data del 30 giugno 1984 sono . . . . e che pertanto sull'anzidetto credito estinguibile di L. . . . . . gli interessi sono maturati nella misura di L. . . . .

Del predetto credito ammontante a complessive L. . . . . (in cifra e in lettere), di cui L. . . . . per credito da ritenute e L. . . . . . per interessi, la sottoscritta chiede l'estinzione ai sensi dell'art. 4 innanzi citato.

. . . . ., li . . . . . .

In fede

. . . . . .

N.B. — I righi del mod. 760 cui viene fatto riferimento nel presente schema sono quelli del mod. 760/84, salvo per quanto riguarda il rigo 21-*bis* che è quello del mod. 760/83. Per i periodi d'imposta precedenti i righi possono essere diversi ed i riferimenti vanno fatti con riguardo alla scheda di dichiarazione mod. 760 relativa al periodo d'imposta interessato.

(1) Se diverso dalla sede legale indicare anche il domicilio fiscale.

(3451)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della critica e della letteratura architettonica presso la facoltà di architettura dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di storia della critica e della letteratura architettonica (ruolo professori prima fascia) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(3485)

Vacanza di un posto di professore associato presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Cassino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Cassino è vacante la seguente disciplina (ruolo professori seconda fascia): sociologia industriale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(3416)

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione della data' di attuazione della incorporazione del Monte di credito su pegno - Banca del monte di Montagnana nella Cassa di risparmio di Padova e Rovigo e modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 è stato disposto che la incorporazione del Monte di credito su pegno - Banca del monte di Montagnana nella Cassa di risparmio di Padova e Rovigo avrà effetto dalla data del 1° luglio 1984. E' stata altresì approvata la modifica dell'art. 57 dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

(3503)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Chiarimenti dispositivi dell'ordinanza n. 258/FPC/ZA concernente modifiche ed integrazioni all'art. 1 dell'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983. (Ordinanza n. 266/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983 con la quale è stata conferita, tra l'altro, al prefetto di Napoli la delega per l'espletamento dell'attività di soccorso ed assistenziale in favore della popolazione interessata dal fenomeno bradisismico;

Vista la propria ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983 con la quale è stata modificata la citata ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983 per la parte, articoli 7 e 8, concernente la concessione di un contributo per autonoma sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari sgomberati;

Vista la propria ordinanza n. 182/FPC/ZA del 16 aprile 1984;

Vista la nota 67/C.O. del 31 maggio 1984 con la quale il presidente del centro operativo di protezione civile istituito in Pozzuoli con la predetta ordinanza n. 182/FPC/ZA del 16 aprile 1984 rappresenta la opportunità di apportare una integrazione a modifica dell'art. 1 della ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983 consistente nella precisazione che il contributo per autonoma sistemazione per più nuclei familiari coabitanti in una unica abitazione ubicata nella zona « A » oppure in una abitazione sgomberata perché inagibile debba essere corrisposto in favore di un solo nucleo familiare, indicato dagli interessati, ovvero frazionato tra i nuclei familiari già coabitanti;

Vista l'ordinanza n. 258/FPC/ZA del 19 giugno 1984 con la quale è stato stabilito, in adesione alla predetta richiesta del presidente del centro operativo di protezione civile in Pozzuoli, che il contributo di L. 350.000 per autonoma sistemazione viene erogato in favore di un solo nucleo familiare indicato dagli interessati, ovvero frazionato fra i nuclei familiari già coabitanti;

Ravvisata l'opportunità di impartire i chiarimenti dispositivi in materia;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

All'art. 1 dell'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, come integrata dall'articolo unico dell'ordinanza n. 258/FPC/ZA del 19 giugno 1984 è aggiunto il seguente comma:

« Il contributo per autonoma sistemazione non è corrisposto ai componenti di un nucleo familiare che coabitava in una unica abitazione della zona « A », oppure in una abitazione sgomberata perché inagibile, qualora sia stato assegnato, anche ad un solo componente del predetto nucleo familiare, un alloggio requisito ».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3456)

Sospensione del pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti. (Ordinanza n. 268/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Viste le reiterate richieste delle organizzazioni sindacali dell'area flegrea tendenti ad ottenere la sospensione di contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai lavoratori dipendenti;

Vista la nota n. 6/PS/40827/CN in data 21 giugno 1984 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la quale, su richiesta di questo ufficio, si esprime parere favorevole alla cennata sospensione;

Considerato che al fine di agevolare la ripresa produttiva nelle zone colpite dal bradisismo, è stata già concessa la sospensione fino al 31 dicembre 1984 dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dai datori di lavoro;

Considerato, altresì, che la richiesta sospensione non comporta oneri per gli enti previdenziali;

Ravvisata l'opportunità di estendere ai lavoratori dipendenti l'agevolazione già concessa ai datori di lavoro;

Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° settembre 1983 e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1984 è sospesa la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali, a carico dei lavoratori.

Il recupero delle somme dovute e non versate per effetto della sospensione di cui al comma precedente avverrà mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi o di altri oneri, a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza della sospensione medesima.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3457)

Integrazione dell'ordinanza n. 215/FPC/ZA del 14 maggio 1984 concernente verifiche tecniche dei fabbricati danneggiati dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi. (*Ordinanza n. 265/FPC/ZA*).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 215/FPC/ZA del 14 maggio 1984 concernente verifiche tecniche dei fabbricati danneggiati dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi;

Vista la nota n. 401/1.27DPC in data 8 giugno 1984 della prefettura d'Isernia con la quale sono state trasmesse, con parere di favorevole accoglimento, richiesta delle squadre COMT per l'integrazione ore straordinario e indennità di rischio;

Visto il telegramma del Ministero dell'interno - Direzione generale protezione civile n. 1761/02/OR/112/87/Prot. Civ. del 20 giugno 1984 con il quale si rappresenta la necessità di consentire ai gruppi tecnici di protrarre l'attività oltre il normale orario d'ufficio e di elevare, quindi, le prestazioni di lavoro straordinario da 100 a 200 ore mensili fino al 15 luglio p.v.;

Ravvisata la necessità di aderire alle cennate richieste al fine di accelerare le verifiche del patrimonio edilizio danneggiato dal terremoto del 7-11 maggio 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

La misura massima del compenso per lavoro straordinario effettivamente prestato dal personale inserito nei gruppi tecnici di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 215/FPC/ZA del 14 maggio 1984 è elevato a 200 ore mensili fino al 15 luglio 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3455)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 8/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera del C.I.P.E. 27 luglio 1978 ai fini del riconoscimento della aliquota di ricerca scientifica;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 50/1979, 44/1981 e 14/1982;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Preso atto degli incrementi verificatisi nei fattori di costo riguardanti la manodopera, i materiali di confezionamento e le materie prime;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1983;

Ritenuto altresì che la valorizzazione del costo del lavoro e del valore aggiunto globale d'impresa consente una rivalutazione più adeguata dei prodotti a basso prezzo;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 1° febbraio 1983;

Delibera:

1) Il costo della manodopera del metodo di calcolo per la determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali è aggiornato, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* in L. 15.500/ora; con pari decorrenza è aggiornato, fino al conseguimento del livello globale medio di aumento del 12 % dei prezzi il costo totale di trosformazione di impresa (C.T.T.).

2) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*.

Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

3) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti è consentita, per dette giacenze, ai produttori, ai grossisti ed ai farmacisti la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 8/1983 da sovrapporre, alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto. Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di novanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 8/1983, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

4) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*. Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

5) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

Grossisti: 8 % sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
Farmacisti: 25 % sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 24 febbraio 1983

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *B7*/N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Kalius - Panthox Burk	—	—
20 cps 100 mg	24699	5.215
grat fl 152,5 g	24699/A	5.080

ALLEGATO B7/MOD.

CATEGORIE	Numero di registrazione	Prezzo
Anepaton - Bioc. Zanardi		
ferro os 10 fl 10 ml	10604/D	12.770
ferro 30 cps	10604/E	16.400
Piramox - Radiumfarma		
inett 1 fl 1 g + 1 f	23528/B	2.180
SERIE		
Cortical - Caber		
« 2000 » 1 fl 5 ml	17242/4	9.675
Gramstop - Schiapparelli		
« 20 » im 1 f 20 mg	24141/3	1.785
« 160 » im 1 f 160 mg	24141/4	4.855
NUOVE CONFEZIONI		
Intralipio - Pierrel		
10 % iv fl 100 ml	24385	7.790
Iso puramin - Stholl		
plus iv fl 100 ml	20580/1	3.225
Libratar complex - Ucb		
50 cpr	13785	3.660
MODIFICHE ECCIPIENTI		
Flucexin - Schering		
12 cpr 750 mg	23811	9.430
8 cpr 750 mg	23811	6.650
MODIFICA DI COMPOSIZIONE E FORMA FARMACEUTICA		
Cortical - Caber		
« 200 » im iv 5 f 1 ml	17242/C	6.125

(3418)

Avviso di rettifica al provvedimento n. 15/1984: « Prezzi dei gas di petrolio liquefatto ». (Provvedimento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 161 del 13 giugno 1984).

Nel provvedimento citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

al punto 2) G.P.L. in bombole, invece di: « ... per merce sfusa in bombole ... », leggasi: « ... per merce *confezionata* in bombole ... » e invece di: « Altri usi (*IVA 8 % esclusa*) », leggasi: « Altri usi (*IVA esclusa*) »;

al punto 3) G.P.L. sfuso usi industriali, invece di: « Tutti i prezzi su riportati sono comprensivi delle imposte ... », leggasi: « Tutti i prezzi su riportati sono comprensivi delle imposte *di fabbricazione* ... ».

(3427)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Fiat auto S.p.a. di Torino interessante il comprensorio di Desio (Milano), che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge numero 675/77:

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura stabilita dal terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77: 76.000 milioni di lire;

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 22.800 milioni di lire.

L'importo del finanziamento bancario potrà essere elevato sino alla misura massima di 86.923 milioni di lire.

La durata del finanziamento agevolato e del mutuo diretto è stabilita in 10 anni, compresi 3 anni di utilizzo e preammortamento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera, vigilando sulla osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'azienda, con particolare riguardo di quelle di cui al quarto comma dello art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha approvato il progetto di investimento presentato dalla Apsia-Med S.p.a. di Reggio Calabria interessante una nuova iniziativa industriale in San Gregorio di Reggio Calabria, che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dallo art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto di 2.197 milioni di lire per la durata di 15 anni di cui 2 di utilizzo e preammortamento;

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dall'istituto di credito fino a 4.393 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 7 anni, di cui 2 di utilizzo e preammortamento;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno: 3.616 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Santa Palomba S.p.a. di Pomezia (Roma) interessante lo stabilimento di Pomezia, che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto di 678 milioni di lire per la durata di 15 anni di cui 3 di utilizzo e preammortamento;

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dall'istituto di credito fino a 1.356 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/1977 e per la durata di 10 anni, di cui 3 di utilizzo e preammortamento,

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico della legge sul Mezzogiorno: 1.267 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha approvato il progetto di riconversione presentato dalla I.M.E.R. S.p.a. di Rovigo interessante lo stabilimento ex Giuliana S.p.a. di Rovigo, che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione, prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 2.000 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 10 anni, compresi 24 mesi di preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Fiat auto di Verrone (Vercelli) interessante il comprensorio di Verrone, che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge numero 675/77:

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura stabilita dal terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77: 26.670 milioni di lire;

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 8.000 milioni di lire.

L'importo del finanziamento bancario potrà essere elevato fino alla misura massima di 30.770 milioni di lire.

La durata del finanziamento agevolato e del mutuo diretto è stabilita in 10 anni, compresi 3 anni di utilizzo e preammortamento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'azienda, con particolare riguardo di quelle di cui al quarto comma dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione e di ampliamento presentato dalla Fiat auto di Termoli interessante il comprensorio di Termoli, che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

per le attrezzature in prestito d'uso all'indotto:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 3.283 milioni di lire;

lettera *b*) finanziamento agevolato deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura stabilita dal terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77: 6,567 milioni di lire;

per gli altri investimenti (spese ammissibili 727.000 milioni):

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 122.626 milioni di lire;

lettera *b*) finanziamento agevolato deliberato dagli istituti di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura stabilita dal terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77: 245.254 milioni di lire.

Alla stessa iniziativa è altresì accordato il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno nella misura di 169.224 milioni di lire.

La durata del finanziamento agevolato e del mutuo diretto è stabilita in 15 anni, compresi 3 anni di utilizzo e preammortamento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'azienda, con particolare riguardo di quelle di cui al quarto comma dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha approvato il progetto di investimento presentato dalla Karl Hertel S.p.a. di Siano (Salerno), interessante un nuovo stabilimento industriale in Siano (Salerno) che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto di 1.658 milioni di lire per la durata di 15 anni di cui 1 di utilizzo e preammortamento;

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dall'istituto di credito fino a 3.317 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 7 anni, di cui 1 di utilizzo e preammortamento;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno: 3.473 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Polichimica SAP Farmaceutici S.p.a. di Milano, interessante gli stabilimenti di Milano, piazza Agrippa e di Quinto Dé Stampi, Rozzano (Milano), che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione, prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dall'istituto di credito fino a 8.500,5 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 10 anni, compresi 3 anni di preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Fiat Auto di Rivalta-Mirafiori interessante il comprensorio di Rivalta-Mirafiori, che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura stabilita dal terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77: 123.330 milioni di lire;

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 61.670 milioni di lire.

La durata del finanziamento agevolato e del mutuo diretto è stabilita in 10 anni, compresi 3 anni di utilizzo e preammortamento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'azienda, con particolare riguardo di quelle di cui al quarto comma dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

(3132)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Diario della prova preliminare del concorso pubblico a tre posti di coadiutore parlamentare con mansioni di operatore presso il centro elaborazione dati nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

La prova preliminare del concorso pubblico a tre posti di coadiutore parlamentare con mansioni di operatore presso il centro elaborazione dati, nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Senato della Repubblica, indetto con decreto del Presidente del Senato 9 aprile 1984, n. 5653 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 14 aprile 1984, avrà luogo in Roma il giorno 26 luglio 1984 presso la sala delle conferenze della stazione Termini, via Giolitti n. 34.

I candidati dovranno presentarsi nella sede sopra indicata, muniti del documento legale di identità, alle ore 8,30.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

(3433)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a duecento posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 24 gennaio 1984;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visti gli articoli 8, 123, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 2 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 23, 25, 28 e 30 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernenti la disciplina delle controversie di lavoro;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 17 novembre 1978, n. 746, che modifica gli articoli 121 e 125 dell'ordinamento giudiziario;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 26 gennaio 1980, n. 84, concernenti le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 5 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che aumenta l'organico della magistratura;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a duecento posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della Repubblica;

e) abbia, alla data di pubblicazione del presente decreto, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 45 anni, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio (legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) *a*) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*);

3) nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria e per i titolari di borse di addestramento didattico e scientifico di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 45 di cui al punto 1).

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data di pubblicazione del presente bando di concorso già sono impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati di truppa in servizio continuato nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti.

Il diritto all'elevazione del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione in carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandato, al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche e consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (vedi schema in calce):

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le condanne riportate ed i procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a loro carico, nonché l'esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare la infermità o la imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che hanno superato i 30 anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del predetto limite di età.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata a pena di irricevibilità della domanda stessa, da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta l'autenticazione esclusivamente da parte di un notaio relativa alla firma ed alla fotografia del candidato. L'autentica non deve essere anteriore a tre mesi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio I.

L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.

Termine per la produzione dei titoli di preferenza nelle nomine

I titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e i relativi certificati (su carta legale) devono essere inviati o presentati da parte di ciascun candidato all'ufficio 1° (concorsi magistrati) della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ministero di grazia e giustizia, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di superamento della prova orale. In merito nessuna altra comunicazione sarà fatta al candidato idoneo.

Art. 6.

Documenti per comprovare il diritto alla elevazione del limite di età e preferenza a parità di merito

La qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione.

Le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari, aventi grado di ufficiale, dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuato dal foglio matricolare, rilasciato dall'Amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione della Amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

Documenti di rito e termine di presentazione

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni venti che decorre dal giorno della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 28 agosto 1932, n. 1011, e successive modifiche (legge 21 ottobre 1955, n. 1064 e decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432); il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) il certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto, o da un ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato ancora rilasciato dalla competente università degli studi;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) insieme alla copia autentica dello stato matricolare comprovante con certificato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare (art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 6, delle disposizioni di attuazione del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602).

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il Consiglio superiore della magistratura esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro o dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la approverà e modificherà sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 8.

Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola con il bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura, l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che per le informazioni raccolte, non risultano secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato.

Sono dichiarati decaduti dal concorso, coloro che hanno presentato doumenti oltre il termine indicato dall'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

Prove di esame

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;

2) diritto penale;

3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie e gruppi di materie:

1) diritto romano;

2) diritto civile;

3) procedura civile;

4) diritto penale;

5) procedura penale;

6) diritto amministrativo e costituzionale;

7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica;

8) diritto del lavoro e legislazione sociale.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, e successive modificazioni.

Art. 10.

Diario delle prove scritte

Nella Gazzetta Ufficiale *dell'8 ottobre* 1984 *si darà comunicazione della data di svolgimento delle prove scritte e delle modalità di convocazione dei concorrenti.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

L'ammissione al concorso per ciascun candidato, è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

Pertanto i concorrenti ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e con le modalità indicate nella *Gazzetta Ufficiale* di cui sopra.

Art. 11.

Ammissione alle prove orali

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di 12/20 (dodici ventesimi) dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a novantotto punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale. Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.

Nomina dei concorrenti vincitori

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Roma, addì 6 giugno 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1984
Registro n. 31 *Giustizia, foglio n.* 270

ALLEGATO

(Schema della domanda
da compilare su carta da bollo)

Alla procura della Repubblica
di . . . .

Il sottoscritto dott. . . . . (le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge)

chiede

all'on. Consiglio superiore della magistratura di essere ammesso al concorso, per esami, a duecento posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 6 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 30 giugno 1984.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato il . . . . a . . . . . (1);

b) è residente a . . . . via . . . . . e che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate in . . . . via . . . . . (tel. . . . .) pretura di . . . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) non ha riportato condanne e non ha procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti, né risultano a proprio carico precedenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura civile (3);

f) ha conseguito la laurea in giurisprudenza il . . . presso l'Università degli studi di . . . .;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: . . . . (4);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (5).

Data, ...

Firma . . . . (6)

(1) Gli aspiranti che hanno superato il trentesimo anno di età devono indicare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite stesso.

(2) Indicare il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione pendenti, nonché gli eventuali precedenti giudiziari a carico iscrivibili al casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura civile.

(4) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire, a pena di irricevibilità della domanda, l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(3106)

MINISTERO DEL TESORO

Diario della prova scritta del concorso, per esami teorico-pratici, a cinque posti di operatore tecnico nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato.

La prova scritta del concorso, per esami teorico-pratici, a cinque posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 27 marzo 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 116 del 27 aprile 1984, si svolgerà il giorno 4 settembre 1984, con inizio alle ore 8, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

(3378)

Diario della prova scritta dei quattro concorsi circoscrizionali per complessivi sessanta posti di coadiutore nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, ruolo del personale amministrativo.

Il diario della prova scritta dei quattro concorsi circoscrizionali per complessivi sessanta posti di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, indetti con decreto ministeriale 20 marzo 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 18 maggio 1984, non è ancora stato fissato per il rilevante numero di domande pervenute e la conseguente difficoltà di reperire le sedi di esame necessarie. Ulteriori informazioni verranno comunicate tramite pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1984.

(3393)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario e modalità di espletamento della prova pratica del concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti nella qualifica funzionale di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati del quinto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Tenuto conto del numero dei candidati e delle macchine a disposizione, la prova pratica del concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti nella qualifica funzionale di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati del quinto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1983 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 3 ottobre 1983, si svolgerà nella sede e secondo il calendario contenuto nel presente avviso che ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

La prova sarà effettuata su terminale-video stampante.

I candidati sono convocati in ordine alfabetico e dovranno presentarsi nella sede stabilita esclusivamente nel giorno e nell'ora indicate in relazione alla provincia corrispondente alla prefettura alla quale hanno presentato la domanda di partecipazione.

Non è assolutamente ammessa in alcun modo e per alcun motivo la partecipazione di candidati in giorni diversi da quelli fissati nel calendario. Pertanto, la mancata partecipazione alla prova nel giorno stabilito dal calendario sottoindicato comporta l'esclusione dal concorso.

I candidati che hanno presentato la domanda alla prefettura di Roma, i cui cognomi non dovessero risultare, per qualsiasi motivo, compresi in alcuno dei turni sottoindicati, sono comunque convocati per sostenere la prova pratica nel giorno in cui, in relazione alla lettera iniziale del proprio cognome dovrebbero effettuare la prova stessa.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido ed idoneo, nonché della documentazione comprovante l'effettuata presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso oppure l'inoltro della stessa a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Le donne coniugate devono fare riferimento al cognome da nubili.

Le prove si terranno in Roma, presso il Ministero dell'interno, palazzo del Viminale, via Agostino Depretis.

Giorno ed ora di convocazione:	*Candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione alla prefettura (ovvero, per Trento e Bolzano, ai relativi commissariati del Governo):*
2 gennaio 1985 ore 15	Agrigento
2 gennaio 1985 ore 17,30	Alessandria, Ancona
3 gennaio 1985 ore 8,30	Arezzo, Ascoli Piceno, Asti
3 gennaio 1985 ore 11	Avellino, Bari (candidati dalla lettera A alla lettera F)
4 gennaio 1985 ore 8,30	Bari (candidati dalla lettera G alla lettera Z)
4 gennaio 1985 ore 11	Belluno, Benevento, Bergamo
5 gennaio 1985 ore 8,30	Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari (candidati dalla lettera A alla lettera L)
5 gennaio 1985 ore 11	Cagliari (candidati dalla lettera M alla lettera Z), Caltanissetta
7 gennaio 1985 ore 8,30	Campobasso, Caserta
7 gennaio 1985 ore 11	Catania
8 gennaio 1985 ore 8,30	Catanzaro (candidati dalla lettera A alla lettera P)
8 gennaio 1985 ore 11	Catanzaro (candidati dalla lettera Q alla lettera Z), Chieti, Como, Cosenza (candidati dalla lettera A alla lettera D)
9 gennaio 1985 ore 8,30	Cosenza (candidati dalla lettera E alla lettera Z)
9 gennaio 1985 ore 11	Cremona, Cuneo, Enna (candidati dalla lettera A alla lettera D)
10 gennaio 1985 ore 8,30	Enna (candidati dalla lettera E alla lettera Z), Ferrara, Firenze (candidati dalla lettera A alla lettera L)
10 gennaio 1985 ore 11	Firenze (candidati dalla lettera M alla lettera Z), Foggia
11 gennaio 1985 ore 8,30	Forlì, Frosinone
11 gennaio 1985 ore 11	Genova (candidati dalla lettera A alla lettera D)
12 gennaio 1985 ore 8,30	Genova (candidati dalla lettera E alla lettera N)
12 gennaio 1985 ore 11	Genova (candidati dalla lettera O alla lettera Z)
14 gennaio 1985 ore 8,30	Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia
14 gennaio 1985 ore 11	L'Aquila, La Spezia
15 gennaio 1985 ore 8,30	Latina, Lecce
15 gennaio 1985 ore 11	Livorno, Lucca, Macerata, Mantova
16 gennaio 1985 ore 8,30	Massa Carrara, Matera (candidati dalla lettera A alla lettera M)
16 gennaio 1985 ore 11	Matera (candidati dalla lettera N alla lettera Z), Messina (candidati dalla lettera A alla lettera L)
17 gennaio 1985 ore 8,30	Messina (candidati dalla lettera M alla lettera Z), Milano
17 gennaio 1985 ore 11	Modena, Napoli (candidati dalla lettera A alla lettera C)
18 gennaio 1985 ore 8,30	Napoli (candidati dalla lettera D alla lettera I)
18 gennaio 1985 ore 11	Napoli (candidati dalla lettera L alla lettera P)
19 gennaio 1985 ore 8,30	Napoli (candidati dalla lettera Q alla lettera Z), Novara
19 gennaio 1985 ore 11	Nuoro, Oristano, Padova, Palermo (candidati dalla lettera A alla lettera B)
21 gennaio 1985 ore 8,30	Palermo (candidati dalla lettera C alla lettera M)
21 gennaio 1985 ore 11	Palermo (candidati dalla lettera N alla lettera Z), Parma, Pavia
22 gennaio 1985 ore 8,30	Perugia, Pesaro
22 gennaio 1985 ore 11	Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone
28 gennaio 1985 ore 8,30	Potenza, Ragusa, Ravenna
28 gennaio 1985 ore 11	Reggio Calabria (candidati dalla lettera A alla lettera E)
29 gennaio 1985 ore 8,30	Reggio Calabria (candidati dalla lettera F alla lettera M)
29 gennaio 1985 ore 11	Reggio Calabria (candidati dalla lettera N alla lettera Z)
30 gennaio 1985 ore 8,30	Reggio Emilia, Rieti, Roma (candidati da Abbate a Bazzano)
30 gennaio 1985 ore 11	Roma (candidati da Becucci a Carnevale)
31 gennaio 1985 ore 8,30	Roma (candidati da Carolis a Cutillo)
31 gennaio 1985 ore 11	Roma (candidati il cui cognome inizia con la lettera D)

1° febbraio 1985 ore 8,30	Roma (candidati il cui cognome inizia con le lettere E, F, G)
1° febbraio 1985 ore 11	Roma (candidati da Iacomini a Mastroianni)
2 febbraio 1985 ore 8,30	Roma (candidati da Mattei a Parisse)
2 febbraio 1985 ore 11	Roma (candidati da Pascolini a Rosi)
4 febbraio 1985 ore 8,30	Roma (candidati da Rosini a Tiralongo)
4 febbraio 1985 ore 11	Roma (candidati da Tocco a Zito), Rovigo, Salerno (candidati dalla lettera A alla lettera B)
5 febbraio 1985 ore 8,30	Salerno (candidati dalla lettera C alla lettera Z)
5 febbraio 1985 ore 11	Sassari, Savona, Siena, Siracusa
6 febbraio 1985 ore 8,30	Sondrio, Taranto, Teramo
6 febbraio 1985 ore 11	Terni, Torino
7 febbraio 1985 ore 8,30	Trapani, Trento, Treviso
7 febbraio 1985 ore 11	Trieste, Udine, Varese, Venezia
8 febbraio 1985 ore 8,30	Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo

(3394)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di entomologia agraria posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie e in scienze delle preparazioni alimentari.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

dipartimento di scienze e tecnologie biomediche - sezione di clinica delle malattie infettive . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(3440)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritta e pratica del pubblico concorso, per esami, a sette posti, aumentati a tredici, di aiutante nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti.

Con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1984 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritta e pratica del pubblico concorso, per esami, a sette posti, aumentati a tredici, di aiutante in prova del ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1984, registro n. 1 Sanità, foglio n. 340, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1984.

(3316)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorsi a posti di aiuto, aggiunto operatore C.E.E.D. e ostetrica

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e trasfusionale;

un posto di aggiunto operatore C.E.E.D.;

un posto di ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione dell'ente in Genova.

(3446)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 177 del 28 giugno 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Calatino di Caltagirone: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dattilografo.

Automobile club d'Italia: Concorso pubblico, per esami, a sei posti di collaboratore del ruolo amministrativo.

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1984, n. 7.

Partecipazione della Regione alla società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 9 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Natura giuridica della società

La regione Calabria, ai sensi dell'art. 69 dello statuto, è autorizzata a promuovere la costituzione ed a partecipare al capitale di una società per azioni denominata « Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria » e, in forma abbreviata « Fincalabra S.p.a. » alla quale possono partecipare enti pubblici compresi gli enti locali, aziende a partecipazione statale, istituti di credito, compagnie di assicurazioni e soggetti privati.

La Fincalabra S.p.a., nei limiti dello statuto regionale e degli articoli 117 e 118 della Costituzione, ha lo scopo di concorrere, nel quadro della politica di programmazione economica della Regione, allo sviluppo economico e sociale della Calabria.

Art. 2.

Finalità

In conformità dei principi e dei limiti di cui al secondo comma dell'art. 1, la Fincalabra S.p.a. opera:

mediante l'assunzione di partecipazioni minoritarie nelle società di capitali, nelle società cooperative e nei consorzi di piccole e medie imprese già costituiti o da costituirsi che svolgono, sul territorio regionale, attività in armonia con le linee tracciate dal piano di sviluppo economico della Regione;

mediante la prestazione di assistenza finanziaria anche sotto forma di cessioni di fidejussioni ed altre garanzie sussidiarie a favore delle società cui partecipa;

mediante la fornitura di assistenza tecnica, organizzativa ed amministrativa alle imprese operanti nel territorio regionale;

mediante la promozione e l'assunzione di partecipazioni e organismi aventi lo scopo di gestire o di dotare di servizi e attrezzature adeguate le aree destinate ad attività economiche;

mediante l'effettuazione di tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie ed opportune, con esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione della legge 7 marzo 1938, n. 141.

Art. 3.

Prescrizioni inderogabili

Per la costituzione della Fincalabra S.p.a. dovranno essere osservate le seguenti condizioni:

a) la Regione deve assumere e mantenere nella società una partecipazione azionaria non inferiore al 51 per cento del capitale sociale;

b) è riservata al consiglio regionale la nomina:

della metà più uno dei componenti il consiglio di amministrazione e tra essi del presidente;

di due sindaci effettivi, tra i quali il presidente, e di un sindaco supplente;

c) gli interventi operativi della Fincalabra S.p.a. dovranno essere preferibilmente indirizzati verso quelle attività che direttamente o indirettamente comportano maggiore possibilità di occupazione;

d) dovranno essere esclusi interventi in qualsiasi forma aventi il fine di sostenere o riassestare imprese manifestamente improduttive;

e) nelle società cui la Fincalabra S.p.a. assume partecipazioni, alla stessa dovrà essere assicurata una rappresentanza nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale proporzionale alla quota del capitale sottoscritto.

Art. 4.

Capitale sociale

La Regione deve sottoscrivere all'atto della costituzione della Fincalabra S.p.a. la maggioranza assoluta delle azioni e deve esercitare il diritto di opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria in tutti i casi di aumento di capitale.

Il capitale sociale della Fincalabra S.p.a. viene inizialmente fissato in lire 5 miliardi e suddiviso in n. 5.000 azioni di valore nominale unitario di lire 1 milione.

I successvi aumenti di capitale dovranno essere approvati dal consiglio regionale, con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Garanzie regionali

Le obbligazioni, che dalla costituenda società finanziaria siano emesse con l'osservanza delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 2410 del codice civile, possono essere garantite dalla Regione.

Per la concessione della garanzia si provvederà con apposita legge regionale.

Art. 6.

Relazioni periodiche

La Fincalabra S.p.a. deve presentare entro il 15 giugno di ogni anno alla giunta regionale una relazione previsionale e programmatica della propria attività al fine di verificarne la compatibilità con il programma economico regionale.

La Fincalabra S.p.a. deve inoltre presentare ogni semestre alla giunta regionale una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle attività programmate.

Art. 7.

Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo dell'esercizio della società corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assembea, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, alla giunta regionale che lo sottopone all'esame del consiglio regionale.

Art. 8.

Rappresentanza regionale

Per le azioni di proprietà della Regione, il diritto di intervento nell'assemblea della Fincalabra S.p.a. e di voto è esercitato dal presidente della giunta regionale o dall'assessore da lui delegato in conformità alle direttive deliberate dalla giunta.

Art. 9.

Costituzione della società

La giunta regionale e il suo presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della società.

Art. 10.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.550.000.000, si provvede quanto a lire 1.500.000.000, per l'esercizio 1984, e quanto a lire 1.050.000.000, per l'esercizio 1985, rispettivamente a carico del corrispondente cap. 6121201 dello stato di previsione della spesa dei bilanci 1984 e 1985.

La compatibilità finanziaria sarà definita in sede di approvazione del bilancio della Regione relativo all'esercizio 1984, dell'annesso bilancio pluriennale 1984-1986 e della legge finanziaria che lo accompagna.

Art. 11.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed èntra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 30 aprile 1984

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1984, n. 8.
Comitato regionale per l'edilizia residenziale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 28 del 9 maggio 1984*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il comitato regionale per l'edilizia residenziale, quale organo consultivo sui problemi di legislazione e programmazione del settore, nonché di attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica.

Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato ed è costituito da:

a) i presidenti degli istituti per le case popolari della Calabria o loro delegati;

b) i presidenti delle province o loro delegati;

c) tre rappresentanti designati dal competente organo regionale dell'associazione nazionale dei comuni italiani;

d) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative;

e) tre rappresentanti designati dal collegio regionale dei costruttori edili;

f) due rappresentanti degli assegnatari ed inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica, scelti tra quelli indicati dalle associazioni più rappresentative operanti nella Regione;

g) un rappresentante delle cooperative di produzione e lavoro scelto tra quelli indicati dalle associazioni più rappresentative operanti nella Regione;

h) tre rappresentanti designati dalle associazioni cooperative di abitazione maggiormente rappresentative a livello regionale;

i) tre rappresentanti degli istituti di credito edilizio e fondiario scelti tra quelli indicati dagli istituti convenzionati con la regione Calabria per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata convenzionata;

l) un ingegnerere, un geologo, un architetto ed un geometra designati dai rispettivi ordini e collegi professionali regionali;

m) tre dipendenti regionali, nominati dal presidente della giunta regionale tra gli addetti ai settori edilizio ed urbanistico;

n) un rappresentante dell'Università della Calabria, designato dal rettore;

o) un rappresentante dell'Università di Reggio Calabria designato dal rettore.

Art. 2.

Il comitato esamina e dibatte i problemi dell'edilizia residenziale di rilevante importanza regionale e nazionale, formula proposte ed esprime pareri in merito a normative, programmi ed iniziative per lo sviluppo del settore.

La giunta regionale può affidare al comitato specifici incarichi anche per la formazione di programmi e per l'espletamento di convegni e di quant'altro connesso all'edilizia residenziale.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta regionale, ed ha la stessa durata del consiglio regionale.

La nomina del comitato, anche in occasione di nuova legislatura, può aver luogo qualora siano stati designati e indicati almeno la metà dei componenti.

Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del presidente, ed ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti nominati. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice ed in caso di parità è determinante il voto del presidente.

I componenti che non partecipano ingiustificatamente a due riunioni consecutive del comitato decadono dalla carica e devono essere sostituiti.

La nomina dei componenti indicati o designati dopo la costituzione del comitato, nonché la nomina in sostituzione di componenti decaduti per essere ingiustificate o dimissionari è effettuata con decreto del presidente della giunta regionale.

Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti in altre materie e rappresentanti di organismi scientifici e culturali non facenti parte del comitato stesso.

Art. 3.

Il comitato svolge la propria attività presso la sede della giunta regionale o altri locali posti gratuitamente a disposizione da parte di enti od organizzazioni rappresentate nel comitato stesso.

La giunta regionale provvede ad assegnare i mezzi e a distaccare il personale occorrente per il funzionamento del comitato che, a tal fine, può avvalersi anche di mezzi e personale posto gratuitamente a disposizione da parte di enti e organizzazioni rappresentate nel comitato.

Il presidente ed i componenti di cui alle lettere *a*), *c*) ed *m*) del precedente art. 1 costituiscono una sezione del comitato con competenza limitata ai problemi specifici degli interventi di edilizia sovvenzionata.

Ulteriori articolazioni del comitato in sezioni, nonché modalità di funzionamento, potranno essere deliberate dal comitato stesso.

Nessun compenso o gettone di presenza può essere corrisposto ai componenti del comitato per la partecipazione alle riunioni, salvo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, secondo le disposizioni vigenti, per i componenti di cui alle lettere *d*), *e*), *g*), *f*), *l*), dell'art. 1 e per gli esperti eventualmente invitati alle riunioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 30 aprile 1984

DOMINIJANNI

(2872)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1984, n. 19.
Provvedimenti per l'attuazione dei progetti FIO relativi all'anno 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 22 dell'11 maggio 1984*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento in base all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, di cui alla deliberazione CIPE 22 dicembre 1983, è autorizzata la spesa complessiva di L. 164.390.000.000 secondo le seguenti destinazioni progettuali:

1) Irrigazione pianura Veneto centrale . . L. 64.000.000.000
2) Disinquinamento bacino del Gorzone . » 43.330.000.000
3) Disinquinamento Laguna di Venezia . » 57.060.000.000

Il finanziamento complessivo assegnato alla regione del Veneto viene così ripartito:

L. 40.000.000.000 a carico dell'esercizio 1984;
L. 80.000.000.000 a carico dell'esercizio 1985;
L. 44.390.000.000 a carico dell'esercizio 1986.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata ad affidare in concessione l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto « Irrigazione Veneto centrale » al consorzio Lessinio Euganeo Berico (L.E.B.) e ai co-

muni, loro consorzi e consorzi di bonifica del territorio dove insiste l'opera, i lavori previsti dai progetti « Disinquinamento del bacino Gorzone » e « Disinquinamento laguna di Venezia ».

Per la loro attuazione valgono le norme regionali vigenti in materia di lavori pubblici di interesse regionale.

I rapporti tra regione ed enti concessionari saranno regolati da apposite convenzioni secondo uno schema approvato dalla giunta regionale.

Le convenzioni fisseranno tra l'altro, l'aliquota da corrispondere, per ciascun progetto, all'ente concessionario per il rimborso delle spese di progettazione, delle spese generali e tecniche relative alla direzione dei lavori, nonché l'importo per eventuale revisione prezzi e imprevisti.

L'alta sorveglianza dei lavori previsti dal progetto « Irrigazione pianura Veneto centrale » è affidata al dipartimento per la bonifica e la tutela del territorio rurale d'intesa con il dipartimento lavori pubblici.

Per quanto riguarda i progetti « Disinquinamento bacino del Gorzone » e « Disinquinamento Laguna di Venezia » l'alta sorveglianza sarà effettuata dal dipartimento lavori pubblici che potrà avvalersi degli uffici regionali del genio civile competenti per territorio.

La gestione dei fondi di cui al presente articolo è attuata a norma dell'art. 95-*bis* della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 11 maggio 1984

BERNINI

(2725)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1984, n. **23.**

Integrazione alla legge regionale 24 luglio 1979, n. 20: « Interventi per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 4 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 3 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 20, nel primo comma, dopo le parole « da un esperto designato dai Panathlon club dell'Emilia-Romagna », è inserita la seguente integrazione:

« da un rappresentante dell'AADI (Atleti Azzurri d'Italia) ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 maggio 1984

TURCI

(2650)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227